

SENATO DELLA REPUBBLICA

9^a COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

VENERDÌ 8 GIUGNO 1956

(43^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

I N D I C E

Disegno di legge:

« Proroga delle agevolazioni concernenti la zona industriale di Roma e modificazioni e aggiunte alle norme vigenti » (1265) (Di iniziativa dei senatori Moro ed altri) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 537, 539
BATTISTA, <i>relatore</i>	537, 538, 539
DE LUCA	538
MOLINELLI	538

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Bardellini, Battista, Bellora, Braitenberg, Busoni, Bussi, Carmagnola, De Luca Carlo, Gervasi, Guglielmo, Longoni, Molinelli, Moro, Roveda, Turani e Zucca.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Montagnani è sostituito dal senatore Asaro.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Micheli.

MORO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Moro ed altri: « Proroga delle agevolazioni concernenti la zona industriale di Roma e modificazioni e aggiunte alle norme vigenti » (1265).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Moro ed altri: « Proroga delle agevolazioni concernenti la zona industriale di Roma e modificazioni e aggiunte alle norme vigenti ».

Come i colleghi ricorderanno il disegno di legge in discussione ha già fatto un certo cammino: in una precedente seduta la Commissione ha deliberato sugli articoli 1 e 2, cominciando altresì l'esame dell'articolo 3, per il quale sono state formulate diverse proposte.

BATTISTA, *relatore*. Mi siano consentite, al punto al quale è giunta la discussione, alcune considerazioni. Ho riflettuto sulle tre proposte che si erano fatte: la prima di riferirsi, per le espropriazioni, alla legge sulla edilizia popolare sovvenzionata; la seconda di richiamarsi direttamente alla legge del 1865; la terza, infine, secondo quanto proposto dal senatore Molinelli, di moltiplicare per 60 i valori determinati in base all'articolo 9 della legge del 1941. Ora, per alcune ragioni che mi permetterò di esporre, vi proporrò di accettare la prima di queste soluzioni, cioè di riferirsi al

quarto comma dell'articolo 46 del testo unico sulla edilizia popolare sovvenzionata. A mio avviso bisogna cercare, per quanto possibile, che le leggi, in quanto regolino casi simili, si riferiscano a medesime norme generali. A volte invece nella legislazione italiana le procedure vengono complicate attraverso l'emanazione di leggi speciali per casi particolari. Ciò provoca confusione: confusione per i geometri che fanno le misurazioni, confusione per gli avvocati che debbono proporre i ricorsi, confusione per gli uffici che tali ricorsi debbono esaminare.

È bene, invece, cercare di attenersi ad un metro unico. Ora, il metro che viene adoperato per i terreni è il testo unico sull'edilizia popolare, e precisamente il quarto comma dell'articolo 46, che si richiama a sua volta alla legge del 1865 e, in alcuni casi speciali, alla legge sul risanamento di Napoli. Tale testo unico è in vigore dal 1938, la legge del 1865 risale al tempo dell'unità italiana; e per tutti gli espropri che si fanno, sia per la legge dell'I.N.A.-Casa, sia per l'edilizia popolare da parte dell'Istituto delle case popolari o di cooperative, sia quando si tratti di espropri per ragioni di pubblica utilità, anche in zona industriale, viene fatto ognora riferimento alla legge del 1865.

Quindi vi sono già una giurisprudenza, una prassi costante, una conoscenza delle procedure: fare delle innovazioni, mi sembra inopportuno. Tanto più ciò vale perchè, da alcune indiscrezioni di colleghi che si sono già messi allo studio della legge sulle aree fabbricabili, mi risulta che anche in quella legge si farebbe riferimento alla legge del 1865 e si richiamerebbe anche il testo unico sull'edilizia popolare. Non usciamo pertanto da questo binario.

Al senatore Molinelli debbo dire che la determinazione dei valori nel triennio 1938-41 ha dato luogo ad una enorme quantità di ricorsi; e francamente dobbiamo evitare di metterci in un simile ginepraio: sono passati ormai da 15 a 18 anni, e sarebbe estremamente difficile ricostruire i valori reali attuali a distanza di tanto tempo.

Vorrei, pertanto, pregare i colleghi di approvare l'articolo 3 in questa nuova formulazione: « L'articolo 9 della legge 6 febbraio 1941, n. 346 è modificato come segue: " L'in-

dennità di espropriazione dei terreni e dei beni immobili verrà liquidata agli aventi diritto in base al valore determinato a norma dell'articolo 46, comma quarto, del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto-legge 28 aprile 1938, n. 1165 " ».

DE LUCA. Poichè nell'emendamento del senatore Battista si introduce un richiamo ad una legge precedente, vorrei conoscere con precisione il testo del quarto comma dell'articolo 46 della legge n. 1165.

BATTISTA, *relatore*. Il quarto comma dell'articolo 46 è così formulato: « Per le espropriazioni ed occupazioni temporanee si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni; tuttavia, nel primo caso, l'indennità di esproprio è fissata nella misura di cui agli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli ».

DE LUCA. Non vedo quale nesso esista tra le concessioni temporanee, cui si riferisce l'articolo 46 testè letto, e la disposizione adesso in esame.

BATTISTA, *relatore*. Per quanto raro, il caso di una concessione temporanea può anche verificarsi. Può darsi, infatti, che qualcuno abbia bisogno, al di là dell'area in cui sorge la costruzione, di un pezzo di terreno per installarvi il macchinario di un cantiere: e questo potrebbe essere un caso di concessione temporanea. Non dobbiamo limitare la legge a quello che, in questo istante, prevediamo; le leggi si fanno con una certa larghezza di prospettiva in rapporto anche ai casi più rari che nel futuro possono capitare, in modo da non dover apportare in seguito necessarie modificazioni.

DE LUCA. Comunque, non avendo, in questo momento, idee ben chiare in materia, non mi sentirei di votare a favore.

MOLINELLI. Debbo esprimere anch'io qualche perplessità sulla proposta fatta dal relatore Battista circa la opportunità di ap-

plicare la legge di esproprio del 1865 a territori che, in conseguenza delle modifiche apportate a causa della guerra, abbiano assunto un valore venale superiore a quello che possedevano nel periodo antecedente alla guerra. Non dico che la proposta fatta dal senatore Battista non debba essere esaminata; ma in questo momento non mi sento di stabilire se sia più opportuno seguire la proposta di ragguagliarsi ai valori dei coefficienti di svalutazione della lira o quella di richiamarsi al valore venale attuale dei terreni.

Bisognerebbe vedere quali differenze importa la prima valutazione rispetto alla seconda, per decidere in materia. Le osservazioni fatte dal senatore De Luca probabilmente non sono pertinenti; ma mi pare che anche il quarto comma dell'articolo 46 non sia pertinente. Qui si tratta di vedere quale è la migliore soluzione da adottarsi per l'esproprio di questi terreni, in maniera che esso corrisponda alla valutazione esatta del valore attuale dei terreni, e non al valore speculativo che si da oggi. Si tratta di un calcolo aritmetico che, per quanto semplice, mi pare non possa essere eseguito qui, immediatamente e, pertanto, pro-

porrei di rinviare ad altra seduta la discussione del disegno di legge per un più attento esame.

BATTISTA, *relatore*. Non ho niente in contrario alla proposta del senatore Molinelli, a patto che si nomini una Sottocommissione, in modo da giungere alla formulazione di una proposta che possa essere accettata da tutti i colleghi.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta. In tal modo la Sottocommissione, che sarà composta dai senatori Battista, De Luca Carlo, Longoni, Moro e Molinelli, avrà la possibilità di esaminare con maggiore ponderazione il provvedimento.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 10,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari